



Segretariato generale

FAQ – *Frequently Asked Questions*

**Con riferimento all'Avviso pubblico del 2 agosto 2023 (prot. n. 14591) e
all'Avviso integrativo del 9 agosto 2023 (prot. n. 15236)**

per l'erogazione delle risorse di cui all'art. 3-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in favore dei soggetti esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, dei gestori di stabilimenti termali, delle imprese turistico-ricettive, delle imprese di ristorazione e delle scuole di sci che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici nelle Regioni con la dorsale appenninica, come individuati dalle medesime Regioni con proprio provvedimento.

Ultimo aggiornamento: 12 ottobre 2023



Segretariato generale

QUESITO N. 1:

Occorre procedere in forma libera con la redazione di eventuale delega, del piano di investimento e del cronoprogramma?

RISPOSTA:

Per la documentazione di cui segue il Ministero non fornisce moduli precompilati, ivi per cui la produzione della stessa può avvenire in forma libera, tenendo conto degli elementi essenziali di ciascuna documentazione, nonché del formato (ovvero PDF) e del limite numerico massimo di file richiesto per il caricamento della suddetta documentazione nella piattaforma:

- Eventuale delega;
- Piano di investimento;
- Cronoprogramma.

QUESITO N. 2:

Un'impresa costituita nel 2022, o presa in gestione nel 2023, e quindi non in possesso del dato di partenza necessario ai fini del confronto dei ricavi, per il calcolo della riduzione subita, non può partecipare?

RISPOSTA:

L'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto protocollo n. 12832 del 6 luglio 2023 stabilisce, quale requisito di ammissibilità dell'impresa richiedente, di *“aver subito una significativa riduzione dei ricavi, nel periodo compreso tra il 1° novembre 2022 e il 15 gennaio 2023, pari almeno al 30% rispetto ai ricavi realizzati nel periodo compreso tra il 1° novembre 2021 e il 15 gennaio 2022”*.

Pertanto, nel caso in cui l'impresa sia stata costituita, o il soggetto richiedente sia subentrato nella proprietà/gestione dell'impresa, successivamente al periodo 1° novembre 2021 - 15 gennaio 2022, non è possibile determinare la sussistenza della significativa riduzione dei ricavi subita.

QUESITO N. 3:

Come viene verificata la regolarità previdenziale e assicurativa, nonché fiscale?

RISPOSTA:

L'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto protocollo n. 12832 del 6 luglio 2023 stabilisce, quale requisito di ammissibilità dell'impresa richiedente, di *“essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale e assicurativa”*, nonché al comma 4 del medesimo articolo reca *“I soggetti di cui all'articolo 3 dovranno essere altresì in regola con gli obblighi in materia fiscale”*.

Pertanto, il soggetto richiedente dovrà dichiarare, in sede di istanza attraverso la piattaforma informatica, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, di essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale e assicurativa, nonché fiscale.

Le dichiarazioni saranno successivamente oggetto di controlli e verifiche in sede di assegnazione ed erogazione delle risorse.



Segretariato generale

QUESITO N. 4:

L'articolo 10 dell'Avviso prevede che al beneficiario verrà erogata "una quota pari al 30% del finanziamento ad esito della produzione dello Stato di Avanzamento Lavori che certifichi l'avanzamento degli interventi, nel rispetto delle tempistiche previste nel cronoprogramma". In che termini percentuali deve essere lo Stato di Avanzamento Lavori per l'erogazione della seconda quota? Può bastare un 30% dei lavori indicati nel cronoprogramma?

RISPOSTA:

L'articolo 10 dell'Avviso pubblico protocollo n. 14591 del 2 agosto 2023, recante "Modalità di erogazione e rendicontazione del contributo" stabilisce, al comma 1, quanto segue:

"L'erogazione delle risorse assegnate a ciascun beneficiario avverrà secondo le seguenti modalità:

- una quota pari al 40% del finanziamento all'atto di concessione;*
- una quota pari al 30% del finanziamento ad esito della produzione dello Stato di Avanzamento Lavori che certifichi l'avanzamento degli interventi, nel rispetto delle tempistiche previste nel cronoprogramma;*
- la quota residua, pari al 30%, alla dichiarazione di fine lavori, ad esito dell'approvazione della rendicontazione finale da presentare entro il 30 giugno 2026".*

Pertanto, l'erogazione della seconda quota del finanziamento, pari al 30%, avverrà ad esito della produzione dello Stato di Avanzamento Lavori che certifichi, attraverso la rendicontazione delle spese sostenute, l'avanzamento degli interventi, pari almeno all'80% della quota erogata all'atto di concessione, nel rispetto delle tempistiche previste nel cronoprogramma.

QUESITO N. 5:

Esiste un importo minimo del progetto d'investimento?

RISPOSTA:

L'articolo 4 dell'Avviso pubblico protocollo n. 14591 del 2 agosto 2023, recante "Criteri e modalità di determinazione e assegnazione delle risorse", al comma 1 stabilisce che "Il finanziamento massimo concedibile per ciascun progetto è fino al 100% dello stesso e non può essere superiore ad euro 3.000.000,00, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento e della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, di cui al Regime di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 9 del presente Avviso".

Non vi è, pertanto, alcuna previsione in merito ad un importo minimo concedibile del finanziamento.

QUESITO N. 6:

Nel caso in cui una stessa impresa svolga più attività, con diversi codici ATECO rientranti nella casistica ammessa a contributo, è necessario compilare le domande separatamente per ogni codice ATECO?



Segretariato generale

RISPOSTA:

Nel caso in cui uno stesso soggetto istante svolga due o più attività, anche riportanti lo stesso codice ATECO, è necessario compilare le istanze e presentare i relativi progetti di investimento separatamente per ciascuna attività.

QUESITO N. 7:

Si chiede un chiarimento in merito al regime di aiuti di Stato applicabile e l'intensità di aiuto.

RISPOSTA:

L'articolo 4 dell'Avviso pubblico protocollo n. 14591 del 2 agosto 2023, recante “*Criteri e modalità di determinazione e assegnazione delle risorse*”, al comma 1 stabilisce che “*Il finanziamento massimo concedibile per ciascun progetto è fino al 100% dello stesso e non può essere superiore ad euro 3.000.000,00, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento e della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, di cui al Regime di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 9 del presente Avviso*”.

Con riguardo al regime di aiuti di Stato, l'Avviso del 9 agosto 2023, protocollo n. 15236, ha apportato alcune integrazioni all'Avviso del 2 agosto 2023, protocollo n. 14591, in particolare con riferimento a quanto riportato nell'Allegato 1A, recante “*Regime di aiuto e intensità di aiuto*”; il testo coordinato dei citati avvisi è disponibile al seguente [link](#).

Nello specifico, l'articolo 9 dell'Avviso prevede la compatibilità degli aiuti con gli articoli 107 e 108 del TFUE, sulla base dell'applicazione, da intendersi alternativa e pertanto non cumulativa, dell'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1407/2013 (aiuti “*de minimis*”) e del Regolamento UE n. 651/2014 (GBER).

Per quanto concerne l'applicazione del Reg. UE n. 1407/2013, ovvero gli aiuti “*de minimis*”, si rammenta che l'importo massimo concedibile degli stessi è pari a 200.000 euro per ciascuna impresa, nell'arco di un periodo di tre anni; pertanto, tale regime viene applicato nel caso in cui l'impresa abbia sufficiente capienza. Inoltre, il citato regolamento è applicato agli interventi esemplificati all'articolo 1, comma 2, lettera b) dell'Avviso – ovvero agli interventi di dismissione degli impianti di risalita non più utilizzati od obsoleti – e a quelli di cui alle spese citate all'articolo 3, comma 8 del citato Avviso – ovvero le spese connesse agli investimenti avviati e non ancora conclusi nel corso dell'anno 2022.

Con riferimento al Regolamento UE n. 651/2014 (GBER) si rinvia a quanto indicato nella tabella di cui all'Allegato 1A, la quale riporta integralmente, sulla base del tipo di intervento oggetto dell'investimento, le sezioni e gli articoli del Reg. UE 651/2014 applicabili, nonché l'intensità di aiuto concedibile.

L'articolo 9, comma 3, fa riferimento, inoltre, agli aiuti di mera rilevanza locale, che si configurano quando si verifica almeno una delle condizioni di cui alla lettera a) e b) e per i quali il finanziamento è concedibile fino al 100%.



Segretariato generale

QUESITO N. 8:

Può essere data una premialità nella determinazione dei parametri che verranno definiti dalla commissione, proporzionata all'entità della perdita subita?

RISPOSTA:

Come definito dall'articolo 6, comma 3, dell'Avviso, l'istituzione della Commissione è volta alla valutazione degli interventi e della loro progettualità, in considerazione, in particolare:

“a) dell'idoneità del progetto a destagionalizzare l'attrattività turistica; b) del miglioramento della sicurezza degli impianti; c) della migliore accessibilità e fruibilità delle strutture; d) dell'efficientamento energetico; e) della interconnessione tra i territori”. La definizione dei criteri, parametri e punteggi di valutazione di ciascun intervento avviene in sede di istituzione della Commissione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dell'Avviso.

In riferimento all'articolo 4, comma 3, dell'Avviso, recante *“Nel caso di insufficienza delle risorse stanziare rispetto alle richieste presentate e dichiarate ammissibili, il contributo in favore dei beneficiari sarà ridotto proporzionalmente fra tutti rispetto all'importo richiesto, tenendo altresì conto della percentuale di riduzione dei ricavi dichiarata”*, si specifica che l'eventuale riduzione del contributo non avverrà mediante un taglio lineare, bensì proporzionale, anche in relazione alla percentuale di riduzione dei ricavi dichiarata.

QUESITO N. 9:

Si chiedono chiarimenti sulla procedura relativa al Codice Unico di Progetto (CUP).

RISPOSTA:

L'indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) non è resa obbligatoria nella fase di presentazione domanda; è reso necessario nella fase di concessione del contributo.

QUESITO N. 10:

Quali sono i comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici nelle Regioni con dorsale appenninica?

RISPOSTA:

Per l'individuazione dei comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici della dorsale appenninica si fa riferimento esclusivamente alle aree individuate dalle Regioni con proprio provvedimento.



Segretariato generale

QUESITO N. 11:

Per le scuole di sci non iscritte alla CCIAA è possibile fare domanda di finanziamento?

RISPOSTA:

Per i soggetti che svolgono attività identificate con il codice ATECO 85.51.00 “*Corsi sportivi e ricreativi*” è consentito presentare domanda di finanziamento anche nel caso in cui non siano iscritti alla CCIAA.

QUESITO N. 12:

Un'impresa con codice ATECO dell'attività prevalente, non compreso tra i codici ATECO ammissibili, ma avente codice ATECO dell'attività secondaria rientrante tra i codici ammissibili, può presentare domanda di finanziamento per il codice ATECO dell'attività secondaria?

RISPOSTA:

Con riferimento al codice ATECO dell'attività si rappresenta che, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto protocollo n. 12832/23 del 6 luglio 2023, e dell'articolo 2 dell'Avviso pubblico protocollo n. 14591 del 2 agosto 2023, non vi è previsione in merito al codice ATECO relativo all'attività prevalente. Il modulo di presentazione delle domande, nella piattaforma dedicata, è pertanto coerente con le previsioni normative.

QUESITO N. 13

Ai fini della determinazione dei ricavi nel periodo compreso tra il 1° novembre 2022 e il 15 gennaio 2023, e nel periodo compreso tra il 1° novembre 2021 e il 15 gennaio 2022, è corretto considerare solamente i corrispettivi e le fatture emesse nei periodi sopra indicati?

RISPOSTA:

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del Decreto protocollo n. 12832/23 del 6 luglio 2023, e dell'articolo 2, commi 1 e 4, dell'Avviso pubblico protocollo n. 14591 del 2 agosto 2023, per la quantificazione della perdita i soggetti beneficiari dovranno comunicare:

- l'importo dei ricavi dal 1° novembre 2021 al 15 gennaio 2022;
- l'importo dei ricavi dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023;
- la percentuale di riduzione dei ricavi del periodo dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023, rispetto ai ricavi del periodo dal 1° novembre 2021 al 15 gennaio 2022, pari almeno al 30%.

Come menzionato all'art. 2 dell'Avviso, i ricavi, sono individuati come identificati all'articolo 85 del Testo unico del 22/12/1986 n. 917.



Segretariato generale

QUESTITO N. 14

Nel caso in cui un'impresa svolga più attività con diversi codici Ateco, nel calcolo dei ricavi di cui all'art.2 par.1 del Testo Coordinato Avvisi 1459 del 2 agosto 2023 e 15236 del 9 agosto 2023, vanno considerati i ricavi complessivi dell'azienda o solo quelli relativi all'attività inerenti all'intervento proposto?

RISPOSTA

Nel caso in cui l'impresa svolga più attività con diversi codici ATECO nella stessa sede operativa, si possono considerare i ricavi complessivi riferiti alla sede operativa. Nel caso in cui l'impresa svolga più attività con diversi codici ATECO in sedi operative diverse, si possono considerare i ricavi relativi all'attività inerente all'intervento proposto.

QUESITO N. 15

È ammissibile un'impresa con codice Ateco (ammissibile) registrato dopo la pubblicazione del Decreto del 6 luglio 2023?

RISPOSTA

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, dell'Avviso pubblico protocollo n. 14591 del 2 agosto 2023, il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4 del Decreto protocollo n. 12832/23 del 6 luglio 2023, deve sussistere alla data di presentazione della domanda.

QUESITO N. 16

Con riferimento al paragrafo 11 della colonna "Intensità di Aiuto", Sezione 7 "Aiuti per la tutela ambientale" art.36, dell'Allegato 1A all'Avviso pubblico integrativo (prot. 15236 del 9 agosto 2023) all'Avviso 14591 del 2 agosto 2023, nello specifico, ai costi ammissibili che possono essere determinati senza lo scenario controfattuale e in assenza di una procedura di gara competitiva e, nel caso corrispondano ai costi di investimento direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela ambientale: si potrebbe meglio specificare la modalità di calcolo dei costi ammissibili in questo caso e quali documenti sia necessario sottomettere?

RISPOSTA

Considerato che l'Avviso in oggetto non prevede una procedura di gara competitiva si può far riferimento al paragrafo 11 dell'Art. 36 e le intensità d'aiuto ivi indicate. Il calcolo dei costi rappresenta la somma dei costi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela ambientale come all'Art. 36 commi 2 - 2bis - 2ter.



Segretariato generale

QUESITO N. 17

La definizione di stazione “Local” è quella riportata all’art. 9 comma 3 del Testo Coordinato Avvisi 1459 del 2 agosto 2023 e 15236 del 9 agosto 2023?

RISPOSTA

Sì, tale definizione è stata formulata dalla Commissione Europea nella decisione C(2013) 9675 final e già precedentemente, in relazione a casi simili di aiuti di Stato.

QUESITO N. 18

Il sostegno alle attività delle stazioni “Local” ha caratteristiche diverse da quello degli aiuti a finalità regionale?

RISPOSTA

Sì. Secondo gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (2021/C 153/01), sono definiti aiuti a finalità regionale “a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione e promuovere lo sviluppo delle regioni di cui all’art. 349 TFUE e b) gli aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche dell’Unione Europea”. Le zone ammissibili a ricevere aiuti a finalità regionale ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lettera a) del trattato, comunemente note come zone a, tendono ad essere le più svantaggiate all’interno dell’UE in termini di sviluppo economico. Anche le zone ammissibili ai sensi dell’art.107, paragrafo 3, lettera c) del trattato, ovvero le zone c sono tendenzialmente svantaggiate, ma in misura minore. Si tratta quindi di finalità a caratteristiche diverse da quelle relative agli impianti di interesse “locale” la cui definizione da art. 9 comma 3 del testo di avviso è stata formulata dalla Commissione nel caso specifico di riferimento.

QUESITO N. 19

Tutte le attività, con codici ATECO ammissibili, presenti nelle stazioni “Local” possono beneficiare dell’abbattimento dei limiti posti dalla decisione UE?

RISPOSTA

No, secondo la decisione della Commissione del 19.12.2013 C(2013) 9675 possono beneficiare dell’aiuto a carattere locale solamente le attività degli impianti di risalita.



Segretariato generale

QUESITO N. 20

Rientrando nelle stazioni “Local” si possono superare anche i vincoli del De Minimis?

RISPOSTA

I vincoli del De Minimis riguardano il massimo di quanto può essere concesso (200.000 euro in tre anni) e la capienza che il beneficiario possiede secondo tale regolamento (se ha quindi già ricevuto negli ultimi 3 anni aiuti in De Minimis).

Nel caso delle stazioni locali, il massimo concedibile viene stabilito dal Decreto e quindi dall’Avviso e potrebbe andare oltre la soglia determinata dal De Minimis, poiché in questo caso i beneficiari, date le caratteristiche oggettive quali requisiti per essere definite “locali”, non avrebbero alcun effetto distorsivo sul mercato.

QUESITO N. 21

Per i progetti presentati all’interno delle stazioni sciistiche “Local” non valgano i criteri riportati nell’allegato 1 del Testo Coordinato Avvisi 1459 del 2 agosto 2023 e 15236 del 9 agosto 2023 sia per l’intensità di aiuto che per i lavori ammissibili, come sembrerebbe essere dal comma 3 dell’Art. 9?

RISPOSTA

Si conferma.

QUESITO N. 22

È prevista una percentuale minima dell’investimento da realizzare obbligatoriamente per non dover rinunciare all’intero contributo tenuto conto di quanto previsto dall’art. 8 comma 2 lettera c) dell’Avviso pubblico e dell’art. 11 commi 1 e 2 del medesimo avviso?

RISPOSTA

Il beneficiario non può unilateralmente apportare alcuna modifica al Progetto finanziato, ferma restando la possibilità di presentare formale domanda di modifica al Ministero del turismo, recante la motivata richiesta, trasmessa via PEC, di variazioni e/o integrazioni alla proposta progettuale, ammesso che non alterino gli elementi essenziali della proposta progettuale originale. Resta fermo tutto quanto disposto dagli articoli 10 e 11 dell’Avviso pubblico protocollo n. 14591 del 2 agosto 2023.